

A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore 04 – **Decreto dirigenziale n. 94 del 30 luglio 2010 - COMUNE DI MERCOGLIANO - DESCRITTIVA CONFINI DELLE SEDI FARMACEUTICHE (REVISIONE ALL'ANNO 2010) - RETTIFICA**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

**VISTA** altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

**VISTI** gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

**VISTA** la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. nr. 118 del 7.5.2010, l'Amministrazione Comunale di MERCOGLIANO ha provveduto, in ordine alla competente manifestazione di giudizio relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie, riferita all'anno 2010, alla rideterminazione dei perimetri, presentando un motivato piano dei nuovi perimetri delle 3 sedi farmaceutiche esistenti sul territorio;

- che con D.D. nr. 80 del 12.7.2010 si è proceduto a definire le indicazioni, fornite dal Comune di MERCOGLIANO, circa i confini delle 3 sedi farmaceutiche esistenti sul proprio territorio comunale;

**CONSIDERATO** che per mero errore di battitura, nella descrittiva delle strade facenti parte delle 3 sedi farmaceutiche, è stata omessa la strada "**VIA FONTANA SAN NICOLA**" (compresa interamente ed esclusivamente nella sede nr. 2 );

**ACCERTATO** che trattasi di mero errore materiale, dovuto alla elaborazione computerizzata dei dati in questione e che in genere l'errore materiale non esige altro che la correzione del provvedimento amministrativo, allorché l'errore stesso non abbia prodotto effetto sull'esercizio del potere e perciò sul contenuto disposto del provvedimento stesso, così come da indirizzo del C.d.S. Sez. VI, 5.9.1996, nr. 1181;

**CONSIDERATO** che può farsi ricorso all'istituto della regolarizzazione, che consiste nella eliminazione di imperfezioni formali o errori materiali;

**RITENUTO** di dover, quindi, procedere alla eliminazione dell'errore materiale riscontrato ed alla necessaria correzione, confermando tutto quanto altro previsto dal D.D. nr. 80 del 12.7.2010, nella parte in cui non è stata riportata, nella 2<sup>a</sup> sede farmaceutica, la strada "**VIA FONTANA SAN NICOLA**";

**RITENUTO** di dover a tanto, congiuntamente provvedere;

**VISTA** la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella di settore;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

- provvedere, relativamente all'errore materiale riscontrato nella omissione, nella parte descrittiva delle strade facenti parte della 2^ sede farmaceutica, della strada "**VIA FONTANA SAN NICOLA**" (compresa interamente ed esclusivamente nella sede nr. 2 ), fermo restando tutto quanto altro dichiarato e descritto nel suddetto D.D. nr. 80 del 12.7.2010.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Avellino, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino, per l'affissione ai rispettivi albi per quindici giorni consecutivi.

*Dott.ssa Margherita DE FLORIO*